**2.0.7**

[Pogliese](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36441), [Russo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36421), [Spinelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36447)

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*:

**«Art. 2-*bis***

*(Misure di semplificazione normativa in materia di apparecchi di accensione)*

          1. All'articolo 3, settimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, i primi due periodi sono soppressi.»

**2.0.40 (testo 2)**

[Misiani](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=23011), [Giorgis](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29425)

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-*bis***

*(Semplificazione in materia di aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione)*

          1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Una volta frequentato con esito positivo il corso di cui al secondo periodo, le imprese inviano una comunicazione alla Camera di commercio"».

**2.0.54 (testo 2)**

[Durnwalder](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32624), [Patton](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36415)

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*:

**«Art. 2-*bis***

*(Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione)*

          1. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n.160 la lettera l) è sostituita dalla seguente:

          "l) le targhe nonché le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;"».

**2.0.55**

[Rosso](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32779), [Ternullo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=37415" \o "Il link apre una nuova finestra), [Occhiuto](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36413), [Paroli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4512)

**Accolto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-*bis***

          1. All'articolo 60, comma 7*-bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "e al 31 dicembre 2023", sono sostituite con le seguenti: ", al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024".».

**3.1 (testo 2)**

[Durnwalder](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32624), [Unterberger](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32727" \o "Il link apre una nuova finestra), [Patton](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36415)

**Accolto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni*:

          a) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

          «a*-bis*) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'aspirante guida, la guida alpina-maestro di alpinismo, l'accompagnatore di media montagna o la guida vulcanaologica,  intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il relativo grado professionale o la relativa professione, in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di materie, deve integrare la propria formazione con i contenuti previsti per il rispettivo grado professionale o per la rispettiva professione nella regione o provincia autonoma di trasferimento, in conformità a quanto previsto all'articolo 25"»;

          b) *sostituire la lettera b) con la seguente*:

          «b) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 2, le parole: "delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli" sono sostituite dalle seguenti: "dei ghiacciai e dei terreni";

          2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

          "3*-bis*. Per esercitare l'attività su terreni innevati, gli accompagnatori di media montagna, già abilitati alla data di entrata in vigore del presente comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati"».

**5.3**

[Mancini](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36438), [Spinelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36447)

**Accolto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

          "1*-bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 172*-bis* del codice della navigazione si applicano anche al personale navigante addetto alla navigazione interna. L'autorizzazione all'esenzione dall'annotazione dell'imbarco e sbarco è rilasciata dalla competente autorità della navigazione interna, su istanza dell'armatore."

**9.1 (testo 2) [id. a 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2)]**

[Spinelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36447), [De Priamo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36393)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 9**

*(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)*

          1. All'articolo 24*-bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse,»;

          b) al comma 3, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,».».

 **9.0.23**

[Mancini](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36438), [De Priamo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36393)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 9-*bis***

*(Comunicazione del dipendente in CIG all'INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa)*

          1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2*-bis*. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa in relazione della quale ha provveduto a fornire all'INPS la comunicazione di cui al comma 2.».

**10.0.24 (testo 2)**

[Durnwalder](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32624), [Patton](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36415)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*:

**«Art. 10-*bis***

*(Semplificazioni in materia di trasporto animali)*

          1. All'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        "4-*bis*. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito in materia in data 20 marzo 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il trasporto di animali vivi."»

**10.0.44 (testo 4)**

[Spinelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36447), [De Priamo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36393)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis***

*(Semplificazione istanza pubblicizzazione Enti Locali e armonizzazione art. 44 Codice Comunicazioni elettroniche (CCE) )*

          1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 44, comma 5, dopo le parole: "caratteristici dell'impianto" sono inserite le seguenti: "; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 241/1990.»

 **10.0.49**

[Durnwalder](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32624), [Patton](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36415)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*:

**«Art. 10-*bis***

*(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

          1. All'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

          "f*-bis*) alle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti e procedure di cui al comma 1 dell'articolo 10."».

**10.0.70 (testo 2)**

[Durnwalder](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32624), [Patton](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36415)

"*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Semplificazioni in materia di cooperative elettriche storiche)*

          1. All'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n.124 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La presente disposizione non si applica alle cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A della Delibera ARERA 116/2022/R/ EEL e successive modificazioni in relazione alla vendita di energia ai propri soci."»".

**10.0.86**

[Nocco](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36412), [Spinelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36447)

**Accolto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis***

          1. All'articolo 3 del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 7 inserire il seguente: «7. bis Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche nazionali di cui all'articolo 6 bis del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione Unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 31 marzo 2017, n. 72. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte le modalità di attuazione del presente articolo.».»

**11.0.3 (testo 2)**

[Spinelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36447), [De Priamo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36393)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-*bis*.**

*(Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di stato civile)*

          1. Al fine di velocizzare e semplificare le attività` dell'ufficiale di stato civile in materia di formazione degli atti di morte, al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 72:

          1) al comma 1, dopo le parole "e` fatta", inserire le seguenti: "eventualmente anche in formato digitale con invio mediante posta elettronica certificata,";

          1) al comma 3, dopo le parole "avviso della morte" inserire le seguenti: "oppure inviarlo telematicamente se redatto in formato digitale";

          b) all'articolo 73, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          "2*-bis*. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorità` sanitaria, con inserimento dell'atto di morte nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".

          c) all'articolo 74:

          1) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'ufficiale dello stato civile non puo` accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si e` accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario. L'autorizzazione è accordata anche sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico e ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo con invio mediante posta elettronica certificata per via telematica oppure in carta semplice previa applicazione dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo.";

          1) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato, in tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.";

          2) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: "3*-bis*. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile del Comune in cui e` avvenuto il decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica oppure in carta semplice".

          "3*-ter*. L'AgID provvede entro 9 mesi a definire gli standard delle comunicazioni telematiche di cui sopra".»

**14.0.1 (testo 2)**

[Sisler](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36446), [Berrino](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36384), [Lisei](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36435)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-*bis*.**

*(Accettazione di eredità)*

          1. All'art. 2648 del codice civile, al terzo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell'articolo 485."».

**14.0.5**

[Minasi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36013), [Spelgatti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36427" \o "Il link apre una nuova finestra), [Tosato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=30915)

          *Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 14-*bis***

*(Semplificazione istanza pubblicizzazione Enti Locali e armonizzazione ai sensi dell'articolo 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE) )*

          1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 44, comma 5, dopo le parole: «a pubblicizzare l'istanza» sono inserite le seguenti: «anche sul portale web dedicato».

**14.0.7 (testo 2)**

[Romeo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32706), [Pirovano](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=18562), [Spelgatti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36427" \o "Il link apre una nuova finestra), [Tosato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=30915)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

          **« 14-*bis*.**

          *(Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali di cui all'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

          1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 182 è inserito il seguente:

          1 - « Art. 182-*bis.* - *(Ulteriori disposizioni transitorie)* - *1.* In via transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182 del presente codice, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, coloro che abbiano maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-*bis*, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

          *2.* La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2028.

          *3*. Con decreto del Ministro della cultura vengono stabilite le modalità applicative del presente articolo».

          2. All'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**15.0.1 (testo 2)**

[Rosso](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32779), [Ternullo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=37415" \o "Il link apre una nuova finestra), [Occhiuto](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36413), [Paroli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4512)

**Accolto**

"*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-*bis.***

          1. Gli uffici delle Forze dell'ordine notificano le denunce e querele di furto di veicoli ricevute dal proprietario, attraverso il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati (CED), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale provvede ad inserire un blocco informatico nell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) e a comunicarlo, in via telematica, al Pubblico registro automobilistico (PRA) in relazione ai veicoli in esso iscritti. Per i veicoli iscritti al PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non richiede l'annotazione della perdita di possesso al PRA. Per i veicoli per i quali non vige l'obbligo di iscrizione al PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non richiede la cessazione del veicolo stesso e della relativa targa dall'ANV.»".

**15.0.2 (testo 2)**

[Marti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29480), [Paganella](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=34243), [Pirovano](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=18562), [Spelgatti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36427" \o "Il link apre una nuova finestra), [Tosato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=30915)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

       **« Art. 15*-bis*.**

*(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di titolo originario dell'acquisto del diritto di autore e diritto esclusivo sulle fotografie)*

1. All'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «vent'anni» sono sostituite dalle seguenti: «settant'anni».

**15.0.6 (testo 2)**

[Spinelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36447), [De Priamo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36393)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 15-*bis*.**

*(Misure di semplificazione della disciplina dell'opposizione al rimborso dell'assegno al mittente)*

1. 1. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

          «(Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente)

          Il destinatario di un oggetto gravato di assegno può fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente. L'opposizione è presentata presso l'operatore postale che ha consegnato l'oggetto entro ventiquattro ore dalla sua ricezione.

          L'ufficio che deve provvedere al rimborso trattiene a deposito l'importo dell'assegno per i trenta giorni successivi alla presentazione dell'opposizione. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ufficio esegue le operazioni di rimborso nei modi richiesti dal mittente se il destinatario non dimostra di aver proposto domanda giudiziale. In caso contrario l'ufficio trattiene a deposito l'importo dell'assegno sino alla definizione del giudizio con provvedimento passato in giudicato.»

          2.  L'articolo 233 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, è abrogato.".

 **15.0.7 (testo 2)**

[Lisei](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36435), [Spinelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36447), [De Priamo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36393)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 15-*bis***

*(Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento)*

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, dopo il terzo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «L'avviso di ricevimento e il suo duplicato possono essere rilasciati dall'agente postale in formato digitale.

          L'avviso di ricevimento digitale, se la consegna avviene alla presenza dell'agente postale, può essere sottoscritto con firma elettronica semplice del ricevente stesso, attestata mediante firma elettronica

          qualificata o sigillo elettronico qualificato in conformità agli articoli 35 e seguenti del Regolamento (UE) n. 910/2014 come modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/1183. Negli altri casi, il ricevente sottoscrive l'avviso di ricevimento con una firma elettronica qualificata, avanzata o altra firma ai sensi dell'articolo 20, comma 1*-bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

          In alternativa, laddove non sia possibile generare l'avviso di ricevimento direttamente in formato digitale, l'agente postale può produrre una copia informatica della documentazione analogica recante

          la firma autografa del ricevente, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

          Nel caso di duplicato digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo, l'integrità dei dati e la correttezza dell'origine dei dati del recapito possono essere attestati mediante sigillo elettronico qualificato dell'agente postale in conformità agli articoli 35 e seguenti del Regolamento (UE) n. 910/2014 come modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/1183, in alternativa alla firma dell'agente postale.

Il formato digitale non è utilizzabile per gli avvisi di ricevimento e le copie relativi alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari».".

 **15.0.11**

[Minasi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36013), [Bergesio](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32586" \o "Il link apre una nuova finestra), [Spelgatti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36427" \o "Il link apre una nuova finestra), [Tosato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=30915)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

          "15*-bis*. (Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l'utilizzo di soluzioni software)

          1. Al fine di garantire l'ordinato e tempestivo svolgimento degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, nonché la qualità e la correttezza dei dati raccolti dalle Amministrazioni Pubbliche, in tutti i casi in cui siano richieste soluzioni software per predisporre flussi telematici, moduli digitali o scambio dati tramite interoperabilità,  i soggetti preposti  all'attuazione delle norme, nel definire le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti, sono tenuti a considerare, oltre ai tempi necessari agli utenti delle imprese e ai loro intermediari per l'utilizzo delle soluzioni software richieste, anche i tempi necessari per l'analisi, lo sviluppo e il test delle suddette soluzioni. A tal fine, devono essere resi disponibili con congruo anticipo agli operatori del settore gli schemi funzionali, le specifiche tecniche, i componenti software e gli ambienti di test."

**16.1**

[Marti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29480), [Paganella](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=34243), [Pirovano](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=18562), [Spelgatti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36427" \o "Il link apre una nuova finestra), [Tosato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=30915)

*Sopprimere l'articolo*

 **17.4 (id. a 17.3)**

[Marti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29480), [Paganella](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=34243), [Pirovano](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=18562), [Spelgatti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36427" \o "Il link apre una nuova finestra), [Tosato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=30915)

**Accolto**

*All'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni*:

          a) *dopo il comma 4, inserire i seguenti*:

          «4*-bis*. Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono abrogati.

                4-*ter*. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) *il secondo periodo è soppresso*;

          b) *al terzo periodo, le parole*: «e del relativo organo collegiale» *sono soppresse*.

          b) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente*:

          «5-*bis*. All'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, *sostituire le parole*: «e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico» *con le seguenti*: *«*Ai registri on line si accede tramite SPID o CiE. Nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale.».

**17.0.2**

[Marti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29480), [Paganella](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=34243), [Pirovano](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=18562), [Spelgatti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36427" \o "Il link apre una nuova finestra), [Tosato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=30915)

**Accolto**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente*:

          «17-*bis*. (*Disposizione di interpretazione autentica in materia di Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci*)

          1. L'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si interpreta nel senso che i rapporti di lavoro subordinato con la "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci" sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato, nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.».

**18.1**

[Ternullo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=37415), [Occhiuto](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36413), [Paroli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4512)

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**"Art. 18**

*(Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università)*

          1. L'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

          «Art. 111 - *1.* Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

          *2.* Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o più università.

          *3.* Il titolo di cui ai commi 1 e 2 è conferito dal Ministro dell'università e della ricerca su proposta del Rettore, previa deliberazione favorevole del Senato Accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio.

          *4*.Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato sul sito istituzionale dell'ateneo.».

**21.0.3 (testo 2)**

[Bucalo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32856), [Mennuni](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=34558" \o "Il link apre una nuova finestra), [Spinelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36447), [De Priamo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36393)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 21-*bis***

          1. Il comma 303, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, si interpreta nel senso che i compensi ivi previsti sono riconosciuti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica senza le limitazioni previste dall'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 per il conferimento di incarichi da parte di amministrazioni pubbliche a persone collocate in quiescenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

**28.3 (id. a 28.4)**

[Spinelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36447), [De Priamo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36393)

**Accolto**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

          «2*-bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, allegato 1, n. 63, sostituire le parole "60 giorni" con le seguenti: "30 giorni"

**29.0.1 (testo 2)**

[Borghesi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29292), [Spelgatti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36427" \o "Il link apre una nuova finestra), [Tosato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=30915)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-*bis.***

*(Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso nonché ai regolamenti che prevedono misure restrittive unionali)*

          1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole "*ai sensi del presente decreto*" sono aggiunte le seguenti: *"o,* *limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, la persona fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della messa a disposizione dei consumatori"*;

          b) l'articolo 8, comma 3 è soppresso;

          c) all'articolo 10, comma 3, lettera f), dopo le parole "*prodotti importati*", sono aggiunte le seguenti: "*o,* *limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, l'impegno a non riesportarli o dirottarli durante il viaggio*";

          d) all'articolo 11:

          1) al comma 1 le parole "*in quanto già soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali,*" sono sostituite dalle seguenti: "*per uno o più prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali,*";

          2) al comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: "*Per ciascuna delle operazioni oggetto dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni:*";

          3) al comma 5, lettera c), le parole "*a duplice uso listati o i prodotti a duplice uso non listati*" sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "*Nel caso di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione indica che i prodotti non saranno riesportati o dirottati durante il viaggio, e che saranno utilizzati in modo compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. Se i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di consumo, la dichiarazione indica altresì che i prodotti non saranno trasferiti.*";

          4) al comma 6, dopo la parola "transito" sono inserite le seguenti: "*, ogni altro elemento richiesto dall'Autorità competente*";

          e) all'articolo 12:

          1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "*2*-bis*. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione generale dell'Unione europea (codice dell'autorizzazione e data della notifica).»*";

          2) al comma 4, dopo la parola "*temporanea*" sono inserite le seguenti: "*, ogni altro elemento richiesto dall'Autorità competente*";

          f) all'articolo 13:

          1) al comma 1 è inserito, in fine, il seguente periodo: "*L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati è sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12*";

          2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "*1*-bis*. L'esportazione di beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali può aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata secondo le modalità e limitatamente ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorità competente e sentito il Comitato consultivo*.";

          3) al comma 2, le parole: "*a duplice uso listati*" sono soppresse;

          4) al comma 3, le parole: "*L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale è sottoposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare*" sono sostituite dalle seguenti: "*L'esportatore che intende avvalersi dell'autorizzazione generale nazionale notifica*";

          5) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "*3*-bis*. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica)».*";

          g) all'articolo 18:

          1) al comma 4, la lettera c) è soppressa;

          2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "*4*-bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:*

          *a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;*

          *b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorità competente.*";

          h) all'articolo 20:

          1) al comma 3*-bis*, lettera b), le parole: "*in regime di autorizzazione specifica individuale*" sono soppresse;

          2) dopo il comma 3*-bis*, è aggiunto il seguente: "*3*-ter*. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:*

          *a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, e 13, comma 5;*

          *b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorità competente.*".».

**30.2 (testo 2)**

[Rosso](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32779), [Ternullo](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=37415" \o "Il link apre una nuova finestra), [Occhiuto](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36413), [Paroli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4512)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

          1-*bis*. Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di RAEE domestici di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto dell'AEE equivalente".

**30.0.22**

[Bergesio](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32586), [Pirovano](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=18562), [Spelgatti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36427" \o "Il link apre una nuova finestra), [Tosato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=30915)

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

          "Art-30*-bis*. *(Norme per la semplificazione delle attività di gestione delle specie ittiche alieutiche)*

          1. L'articolo 1, comma 837*-bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

          "837*-bis*. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 maggio 2026 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020

**31.1**

Il Relatore

*Apportare le seguente modificazioni:*

          a) al comma 1, sopprimere le lettere b), c), e), g) e l).

          b) il comma 2 e il comma 3 sono soppressi